



medesime il diritto di assumere la proprietà o di liquidarli.

La seconda, che tocca in particolare l'Istituto, difende dall'art. III, le cui clausole prevedono il trasferimento senza indennizzo dei beni statali o parastatali allo stato successore.

Alla segnalazione è seguito uno scambio di vedute scritte e verbali col Ministero degli Affari Esteri al fine di mettere in evidenza:

a) che è principio generalmente ammesso dalla legislazione dei vari paesi e nelle convenzioni internazionali che i beni delle imprese di assicurazione non costituiscono patrimonio libero delle imprese stesse, ma attività destinate alla formazione delle riserve e degli altri fondi a garanzia degli impegni verso gli assicurati, indipendentemente dalla loro nazionalità;

b) nei riguardi particolari dell'Istituto (specialmente se le disposizioni dell'art. III dovessero applicarsi, senza alcuna discriminazione, anche al progettato sta-